

Studi e ricerche sui saperi Medievali Peer e-Review annuale dell'Officina di Studi Medievali

> Direttore Giuseppe Allegro

Vicedirettore Armando Bisanti

Direttore editoriale Diego Ciccarelli

# MEDIAEVAL SOPHIA 19 (gennaio-dicembre 2017)

## MEDIAEVAL SOPHIA 19 gennaio-dicembre 2017

#### Sommario

#### Studia

Ezio Albrile, Paracelsiana taurinensia. Altri frammenti di ermetismo alchimico	1
Gavina Costantino, Le comunità urbane ebraiche di Sicilia tra subordinazione giuridica e autonomia giudiziaria	39
Franco D'Angelo, Uno scarico di immondizie osservato come sviluppo di contrada cittadina. Revisione delle ceramiche medievali e rinascimentali rinvenute nel 1974 nel convento di San Francesco di Assisi a Palermo	47
Salvina Fiorilla, Apparecchiamo la tavola: ceramiche da cucina e da mensa nelle collezioni del Museo della ceramica di Caltagirone	71
Concetto Martello, Anima e conoscenza nel Dragmaticon di Guglielmo di Conches	89
Gabriele PAPA, È possibile pensare la hikma come finis ultimum secundum quid? Avicenna, Maritain e l'utilità (manfa'a) della metafisica	105
Maria Teresa Rodriquez, Note sulla storia della biblioteca del S. Salvatore di Messina	121
Andrea Vella, L'onnipotenza divina in una quaestio di Giovanni di Jandun	137

#### **POSTILLAE**

Alessio Arena – Massimo Bonura, Tommaso di Cantimpré: le fonti	
di un filosofo della scienza e teologo	145
Gabriele Esposito, Le origini della storiografia arturiana: Gildas e	
il De excidio Britanniae	149

#### NOTITIAE

Antonio di Padova e le sue immagini. 44° Convegno Internazionale di studi. Assisi, Società Internazionale di Studi Francescani, 13-15 ottobre 2016 (Simona Martorana)

181

Il favore di Dio. Metafore d'elezione nelle letterature del Medioevo. VI Giornate Internazionali Interdisciplinari di Studio sul Medioevo. Torino, Università degli Studi, Scuola di Scienze Umanistiche, 7-9 giugno 2017 (Simona Martorana)

185

Lecturae 189

Maria Teresa Brolis, *Storie di donne nel Medioevo*, Prefazione di Franco Cardini, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 170, ISBN 978-88-1526-800-6 (Francesco Affronti)

«Мемілізѕе і uvat». Studi in memoria di Violetta de Angelis, a cura di Filippo Bognini, prefazione di Gian Carlo Alessio, Pisa, ETS, 2012, pp. 782, ill., ISBN 978-884673393-1 (Агмандо Візанті)

STUDIA HUMANITATIS. In memoria di mons. Andrea Ruggiero, a cura di Teresa Piscitelli, Marigliano (NA), Libreria Editrice Redenzione, 2015, pp. 232, ill. («Strenae Nolanae». Collana di studi e testi diretta da Antonio V. Nazzaro, 11), ISBN 978-88-8264-603-5 (Armando Bisanti)

Caterina Celeste Berardi, *Linee di storiografia ecclesiastica in Sozomeno di Gaza*, Bari, Edipuglia, 2016, pp. 182 («Auctores Nostri. Studi e Testi di Letteratura Cristiana Antica». Collana diretta da Marcello Marin), ISBN 978-88-7228-807-8 (Armando Bisanti)

Vittore Branca, *Studi sui cantari*, Firenze, Olschki, 2014, pp. XVI + 116 (Biblioteca di «Lettere Italiane». Studi e Testi, 75), ISBN 978-88-222-6330-8 (Armando Bisanti)



Blossio Emilio Draconzio, *Medea*, a cura di Fabio Gasti, testo latino a fronte, Milano, La Vita Felice, 2016, pp. 174 (Saturnalia, 38), ISBN 978-88-7799-792-0 (Armando Bisanti)

EGBERT OF LIÈGE, *The Well-Laden Ship*, translated by Robert Gary Babcock, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 2013, pp. XXVIII + 356 (Dumbarton Oaks Medieval Library, 25), ISBN 978-0-674-05127-0 (ARMANDO BISANTI)

Gabriele Giannini, *Un guide français de Terre sainte*, *entre Orient latin et Toscane occidentale*, Paris, Garnier, 2016, pp. 352, ill. (Classique Garnier. Recherches Littéraires Médiévales, 21), ISBN 978-2-406-05931-8 (Armando Bisanti)

Carmelo Lepore (†)-Riccardo Valli, «Considerandum nobis est». Un anonimo e negletto sermone sulla vita di san Barbato (BHL 974), Campolattaro (BN), Centro Culturale per lo Studio della Civiltà Contadina nel Sannio, 2016, pp. 92, ill., ISBN 978-88-906208-4-3 (Armando Bisanti)

Nuovi territori della lettera tra XV e XVI secolo. Atti del Convegno Internazionale FIRB 2012 (Venezia, 11-12 novembre 2014), a cura di Filippo Bognini, Venezia, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, 2016, pp. 170, ill. (Filologie Medievali e Moderne. Serie Occidentale, diretta da Eugenio Burgio, 11/10), ISBN 978-88-6969-089-1 [pdf]; ISBN 978-88-6969-090-7 [stampa] (Armando Bisanti)

Luca Carlo Rossi, *Studi su Benvenuto da Imola*, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2016, pp. VIII + 338, ill. (Traditio et Renovatio, 9), ISBN 978-88-8450-696-2 (Armando Bisanti)

Eustaquio Sánchez Salor, *Los poetas goliardos del siglo XII*, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. XIV + 642, ISBN 978-88-8450-567-5 (Armando Bisanti)

Scuole e maestri dall'Età Antica al Medioevo. Atti della Giornata di Studi (Roma, 10 dicembre 2015), a cura di Laura Mecella e Luigi Russo, Roma, Edizioni Studium, 2017, pp. 176 (Cultura Studium, 89), ISBN 978-88-382-4434-6 (Armando Bisanti)

VENANZIO FORTUNATO, *Vite dei santi Paterno e Marcello*, introduzione, traduzione e commento a cura di Paola Santorelli, Napoli, Loffredo, 2015, pp. 172 (Studi Latini. Collana diretta da Giovanni Cupaiuolo e Valeria Viparelli), ISBN 978-88-99306-3 (ARMANDO BISANTI)

Angelo Panarese, *Storia e trascendenza*. *L'idea di Dio e della donna nel Medioevo*, Pietre Vive Editore, Locorotondo (Bari), 2016 (I fossili), 181 pp., ISBN 978-88-99-0761-91 (Martina Del Popolo)



BIBLIOTECHE E BIBLIOTECONOMIA. Principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele Weston, Roma, Carocci, 2015, pp. 570 (Beni culturali, 43), ISBN 978-88-430-7529-4 (LAURA MATTALIANO)

Mario Alberghina, *La bottega di carta*. *Librai*, *arcivescovi e viceré nella Sicilia del Cinquecento*, Catania, Maimone, 2014, pp. 320, ill., ISBN 978-88-7751-379-3 (Laura Mattaliano)

Ezio Albrile, L'illusione infinita. Vie gnostiche di salvezza, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2017 (Il caffè dei filosofi, 99), 132 pp., ISBN 978-88-5754-068-9 (Valerio Napoli)

Giovanni Saladino, *Le donne del Paradiso*. *Le dodici spose del Rasûl-Il-Llâh*, Roma, Saladino edizioni, 2016, 99 pp., ISBN 978-88-904826-7-0 (Agostina Passantino)

Luca Parisoli, Gioacchino da Fiore e il carattere meridiano del movimento francescano in Calabria, Davoli Marina (CZ), iltesto editor, 2016, 180 pp., ISBN 978-88-99017-09-5 (Matteo Scozia)

Riccardo Castellana, *Storie di figli cambiati*. *Fate*, *demoni e sostituzioni magiche tra folklore e letteratura*, Ospedaletto-Pisa, Pacini, 2014, pp. 192 (Strumenti di Filologia e Critica, 18), ISBN 978-88-6315-723-9 (Domenico Sebastiani)

Xavier Dondeynaz, *La caccia selvaggia e le sue leggende*, prefazione di Sonia Maura Barillari, Aicurzio (MB), Virtuosa-mente Edizioni, 2016, pp. 180, ISBN 978-88-9850015-4 (Domenico Sebastiani)

Agostino Paravicini Bagliani, *Il bestiario del papa*, Torino, Einaudi, 2016, pp. XVIII + 378, ill. (Saggi), ISBN 978-88-06-22654-1 (Domenico Sebastiani)

Michel Pastoureau, *Il maiale*. *Storia di un cugino poco amato*, traduzione italiana di Guido Calza, Firenze-Milano, Ponte alle Grazie-Salani, 2014, pp. 160, ISBN 978-88-6833-215-0 (Domenico Sebastiani)

I Castelli di Terra di lavoro. Un viaggio tra cultura e sapori da scoprire, a cura di Salvatore Costanzo e Ciro Costagliola, Napoli, Gruppo associati pubblitaf, 2011, 156 pp. (Marzia Sorrentino)

ATTIVITÀ OSM gennaio-dicembre 2016

279

Abstracts, curricula e parole chiave

285



#### SEZIONE SPECIALE

Atti del Workshop internazionale O estudo dos manuscritos iluminados e dos artefactos na Arqueologia da Idade Média: metodologias em comparação/Lo studio dei manoscritti miniati e lo studio dei manufatti in archeologia medievale: metodologie a confronto. Lisbona, 13 febbraio 2015.

A cura di Maria Alessandra Bilotta, Catarina Tente e Sara Prata

Maria Alessandra Bilotta-Catarina Tente-Sara Prata, Introduzione	301
Maria Alessandra Bilotta, Per lo studio delle circolazioni artistiche e culturali nella Penisola iberica nel Medioevo: la riscoperta di un frammento giuridico miniato bolognese conservato nella Biblioteca Pública di Évora fra storia, storia dell'arte e archeologia del libro	307
Inês Correia, Compreender a materialidade do manuscrito medieval no contexto de produção e uso. Um olhar sobre a Biografia do manuscrito Medieval	343
Adriaan de Man, Between Conimbriga and Condexe: the configuration of a medieval site	359
Roberto Farinelli, Scritture esposte medievali e contesti archeologici: alcuni casi dalla Toscana meridionale	367
Maria Marcos Cobaleda, Estudio del ataurique almorávide a partir de las yeserías del Carmen del Mauror en el Museo de la Alhambra (Granada)	383
Sara Prata, Objectos arqueológicos alto-medievais em contexto doméstico: o caso da Tapada das Guaritas (Castelo de Vide, Portugal)	413
José Carlos Quaresma, A villa de Frielas na Antiguidade Tardia: evolução estratigráfica entre c. 410 e 525-550 d.C.	431
Anne Tournieroux, Livres à lire, livres à voir. Mesurer le luxe de bibliothèques privées de la France du Nord et d'Italie septentrionale et centrale à la fin du Moyen Age (1400-1520)	455
Abstracts, curricula e parole chiave	465



### Le comunità urbane ebraiche di Sicilia tra subordinazione giuridica e autonomia giudiziaria

#### L'universitas iudeorum in Sicilia

La Sicilia ospitava nel XV secolo un alto numero di ebrei, circa il 5% della popolazione complessiva dell'isola, presenti in comunità per la grande maggioranza di tipo urbano, in città e terre regie e reginali, e particolarmente nelle più grandi, Palermo, Trapani, Messina, Siracusa, Catania.¹ La comunità ebraica organizzata era chiamata "giudecca", ad indicare sia il quartiere giudaico – seppur dalla topografia non ben definita – sia la realtà politico-religiosa. La Sicilia non conobbe il ghetto: il quartiere ebraico era in genere ben identificabile, poiché per spirito d'identità gli ebrei preferivano abitare nelle vicinanze della sinagoga, ma non perciò esclusivo.² Ogni giudecca aveva la sua sinagoga di riferimento con la scuola annessa, il bagno rituale, il macello, e il cimitero *extra moenia*.³ Più che come partizione territoriale la giudecca va considerata come un'entità politica tenuta insieme dallo stesso credo religioso che la identificava e la costituiva popolo, l'*universitas judeorum*, indipendente ed allo stesso tempo relazionata con l'*universitas christianorum*.⁴

- <sup>1</sup> H. Bresc, Arabi per lingua, Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo, Messina 2001, pp. 121-129; A. Mazzamuto, «L'insediamento ebraico in Sicilia dal periodo arabo all'espulsione del 1492», in R. La Franca (a cura di), Architettura Judaica in Italia: ebraismo, sito, memoria dei luoghi, Palermo 1994, pp. 83-95. Un quadro più aggiornato sulla demografia ebraica in Sicilia si trova in: S. Simonsohn, Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia, Roma 2011, pp. 257-264; per un profilo della storia e della topografia dei singoli insediamenti: ivi, pp. 211-248.
- <sup>2</sup> H. Bresc, *Arabi per lingua*, *Ebrei per religione*, cit., p. 112. Nel 1458 gli ufficiali cristiani di Malta cercarono di convogliare le case dei giudei tutte in unica zona, e non vicino le chiese: evidentemente erano pienamente liberi di risiedere dove volessero, senza che fosse loro riservato un quartiere separato: B. Lagumina-G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, Palermo 1884-1909, rist. Palermo 1990, vol. I, doc. 457, pp. 609-611 (Palermo, 8 mag. 1458).
- <sup>3</sup> Il numero minimo di membri per formare una comunità era il medesimo necessario alla preghiera pubblica, ovvero di dieci ebrei maschi adulti, chiamato *minyan*; la maggiore età religiosa (tredici anni) segnava anche il raggiungimento di quella civile.
- <sup>4</sup> M. L. Garraffa, «Caratteri topologici dell'insediamento ebraico nella Sicilia occidentale», in *Italia Judaica*. *Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, Atti del V Conv. Intern., Palermo 1995, p. 45. La comunità ebraica nacque nell'Europa medievale, senza veri e propri precedenti nell'organizzazione politica e sociale degli ebrei del periodo antico; con probabilità essa era il modello di organizzazione del mondo ebraico nel meridione d'Italia nel X-XI secolo, ed è attraverso il passaggio di ebrei italiani nella



Per quanto riguarda la Sicilia, è doveroso parlare di comunità ebraiche al plurale, perché – pur essendo accomunate generalmente dalla medesima organizzazione interna – ogni comunità era di fatto autonoma nella gestione dei suoi affari interni, tanto è vero che la Corona generalmente si relazionava con le singole comunità e non con un organismo sovralocale. Le singole comunità difatti continuarono ad autogestirsi anche quando una figura sovralocale fu operante sotto re Martino I, e poi sotto re Alfonso V, come si vedrà a seguire.

#### Subordinazione giuridica

Sotto il profilo giuridico gli ebrei siciliani costituivano minoranza protetta dalla Corona, seppur in posizione di subalternità, poiché erano servi della regia camera. Tale istituto ebbe origine in area tedesca alla fine dell'XI secolo, e contemplava l'appartenenza del gruppo ebraico alla Corona, la quale perciò si faceva carico della sua difesa, in cambio di contribuzioni speciali.<sup>5</sup>

Nella Sicilia bassomedievale non vi era alcuna restrizione alle attività degli ebrei, nè al possesso di beni, potevano pure disporre di schiavi (non cristiani).<sup>6</sup> Gli ebrei siciliani godevano dei diritti di successione: testavano ed ereditavano, ed erano considerati senz'altro validi gli atti redatti ad uso della comunità dai notai ebrei, in giudeo-arabo, già da fine XII secolo.<sup>7</sup> Sulla scorta delle disposizioni canoniche, le costituzioni del regno vietavano fermamente ai giudei di curare i cristiani (eppure i medici ebrei erano numerosi ed apprezzati dai cristiani, anche a corte)<sup>8</sup> o ricoprire incarichi pubblici. Il segno distintivo, che in Sicilia aveva la forma di un disco di panno rosso, fu introdotto da Federico II nel 1221 per dar seguito al dettato del IV Concilio Lateranense; l'obbligo di indossarlo fu reiterato praticamente da ogni sovrano, indice di quanto la norma fosse nel regno largamente disattesa. Sugli ebrei di Sicilia gravava

zona renana e in Provenza, nell'XI secolo, che la struttura comunitaria si diffuse nel resto d'Europa: A. Foa, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione*, Roma-Bari 2004, p. 63.

<sup>5</sup> Sulla condizione giuridica degli ebrei siciliani si veda G. Costantino, *L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel basso medioevo: servi e cittadini*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea» 10 (2013), pp. 465-487. Sulla servitù della regia camera si veda C. Soussen Max, *Iudei Nostri. Pouvoir royale, communautés juives et société chrétienne dans le territoires de la Couronne d'Aragon (XIIIe-1ere moitié du XIVe siècle)*, Toulouse 2011.

<sup>6</sup> Era consuetudine che ogni schiavo non-cristiano presso una casa ebraica, qualora manifestasse il desiderio di battezzarsi, dovesse essere ceduto in accomanda ad un cristiano per il tempo di quattro mesi, periodo durante il quale il padrone ebreo doveva provvedere a venderlo ad un cristiano, non potendo quello esercitare alcuna autorità sul convertito. In merito si veda H. Bresc, *La schiavitù in casa degli ebrei siciliani tra Tre e Quattrocento*, in «Quaderni Storici» 126 (2007), pp. 679-698.

- <sup>7</sup> La questione della validità delle testimonianze di ebrei contro cristiani e viceversa in Sicilia risulta invece tuttora poco chiara.
- <sup>8</sup> La completa legalizzazione dell'esercizio dell'arte medica dei giudei avvenne soltanto con i capitoli alfonsini del 1451.



un duplice regime di tassazione, contribuivano infatti come i cristiani ai donativi alla Corona, alle collette e alle imposte cittadine, ma la sola componente ebraica della popolazione pagava l'imposta testatica – che risaliva all'età musulmana – chiamata *gisia*, talora abbinata ad un'altra tassa, detta *agostale*; le altre principali imposte ebraiche erano quelle sulle nascite, sui matrimoni e sugli animali macellati nel macello giudaico. Le comunità ebraiche del regno sopportavano quindi un peso fiscale superiore a quello dei concittadini o conterranei cristiani, pare però che dette gabelle non fossero molto gravose.<sup>9</sup>

Sostanzialmente, l'istituto della servitù della regia Camera era un regime ambiguo, perché compendiava protezione e subalternità: sul piano pratico, l'appartenenza alla regia Camera impediva l'assimilazione degli ebrei con la popolazione locale, <sup>10</sup> e rendeva l'ebreo un suddito di secondo ordine. <sup>11</sup> D'altra parte, i giudei siciliani condividevano con i cristiani lo *status* di cittadini, o di *habitatores*, a seconda che risiedessero in una città o in una terra, senza che l'essere ebreo pregiudicasse il godimento dei privilegi economici, fiscali e giuridici di cui usufruivano i cristiani, se non nella misura dettata dalla condizione di servi della regia Camera. <sup>12</sup>

Tenuto conto di quanto detto sinora, il contesto urbano nella Sicilia del XIV e XV secolo era dunque percepito come spazio condiviso di istanze, e non suddiviso al suo interno in due porzioni incomunicabili fra loro, l'ebraica e la cristiana. Tanto è vero che ad ogni giudecca erano estesi i privilegi di cui godeva l'*universitas* cristiana:<sup>13</sup> quale più chiara dimostrazione del fatto che la comunità ebraica fosse considerata pienamente parte della città? Posto che la comunità dei giudei costituiva una *universitas* specifica, distinta da quella *christianorum*, la condizione di servi della regia Camera poneva pertanto i giudei del regno nella identica posizione di un qualsiasi ente pubblico (città, terra, feudo), ovvero garantiva loro rapporti di "diritto pubblico".<sup>14</sup> Per tale

- <sup>9</sup> H. Bresc, *Arabi per lingua*. *Ebrei per religione*, cit., pp. 108-110.
- <sup>10</sup> F. Renda, «Gli ebrei prima e dopo il 1492», in *Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino alla espulsione del 1492*, cit., p. 35.
- <sup>11</sup> A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, p. 171; S. Simonsohn, *The Apostolic see and the Jews*, Toronto 1989-1991, vol. I, p. 95.
- <sup>12</sup> G. Costantino, L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel basso medioevo: servi e cittadini, cit., pp. 477-481.
- <sup>13</sup> Nel 1471, in occasione di un processo, la giudaica di Palermo affermò con forza il godimento degli stessi privilegi e consuetudini di cui godeva l'intera città, alla pari dei cittadini cristiani: «Quod Iudey dicte urbsi pro civibus et cives debeant haberi et tractari et tamquam cives gaudere omnibus privilegiis, franquiciis et immunitatibus quibus christiani cives fruuntur et gaudent», B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 535, pp. 108-110 (Palermo, 30 apr. 1471). Ed ancora poco dopo: «Che tutti iudei tantu masculi quantu fimini di Palermo gauiano tutti et singuli privilegii, consuetudini, gracii, immunitati, capitoli et pragmatiche dati et conchessi per li retro princhipi ala chitati di Palermo et soi chitatini como gaudino li chistiani chitatini», *ivi*, vol. II, doc. 537, pp. 112-114 (Palermo, 27 mag. 1471).
- <sup>14</sup> M. GAUDIOSO, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania 1974, cit., p. 47. Gli ebrei costituivano uno dei tanti gruppi e corpi che componevano la società siciliana medievale: S. SIMONSOHN, *The Apostolic see and the Jews*, cit., vol. I, p. 95. Ed il godimento della libertà presupponeva



motivo gli ebrei avevano la facoltà di rivolgersi direttamente alla Corona per suppliche o rimostranze, domandavano l'intervento diretto del sovrano per raddrizzare i torti subiti. I regnanti, per parte loro, si ingerivano in tutte le questioni che riguardassero la comunità o i singoli, e avanzavano direttamente a loro le richieste di contributi ordinari e straordinari. La servitù della regia Camera manifesta, al di là dello speciale regime di tassazione, l'interesse della Corona per la tutela del giudeo, e si configurò come un vero e proprio rapporto privilegiato tra ebrei e Corona. I

#### Autonomia giudiziaria

Le comunità ebraiche siciliane avevano una struttura comunitaria parallela all'universitas christianorum, all'interno della quale nessun cristiano di norma interferiva, se non per ratifica di decisioni prese in autonomia dal gruppo ebraico. Uno dei segmenti più importanti della vita di ogni giudecca era la facoltà di giudicare le cause di diritto mosaico, poiché essa rappresentava la garanzia della tutela dell'identità comunitaria in contesto cristiano. Se le cause miste erano materia esclusiva della giustizia municipale, per dirimere le cause civili tra ebrei, essi potevano ricorrere infatti indifferentemente al giudice ebreo o a quello regio, a patto che le parti fossero consenzienti. Per le cause spirituali il solo tribunale competente era invece quello giudaico (eccezion fatta per i crimini contro la fede cristiana, che erano di competenza dell'inquisitore dell'eretica pravità). <sup>18</sup> I giudici spirituali giudicavano i crimini contro la legge ebraica, i giudici civili erano invece chiamati a giudicare secondo il diritto talmudico le cause relative ai beni e alla proprietà. Prevalente era il ricorso al giudice comunitario; ci si rivolgeva ai giurati della città o alla Camera regia più raramente, e ciò avveniva in genere in seconda istanza, quando la sentenza emessa dal giudice ebreo non soddisfaceva le parti, 19 la qual cosa è indicativa dell'ampia fiducia riposta nella giustizia erogata all'interno

un garante, appunto il sovrano: S. W. BARON, *A social and religious history of the Jews*, vol. XI, New York-London 1967, p. 9.

- <sup>15</sup> A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, cit., p. 171.
- <sup>16</sup> Re e vicerè potevano ingerirsi continuamente nelle questioni, anche le più ordinarie, della vita e dell'amministrazione delle giudaiche. E' emblematico il fatto che ad esempio i vicerè nel 1419 proibissero, dietro pene severissime, il gioco della zara nella comunità ebraica di Trapani, divieto che evidentemente poco aveva a che vedere con i doveri e gli interessi dei governanti, ed era piuttosto frutto di una interdizione di tipo religioso, tutta interna alla comunità giudaica: B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 291, p. 354 (Palermo, 16 nov. 1419).
  - <sup>17</sup> G. Costantino, L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia, cit.
- <sup>18</sup> In merito al sistema della giustizia interna alle comunità ebraiche siciliane: S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 283-284; 290-294.
- <sup>19</sup> Nel 1482 il giudice spirituale della giudecca di Palermo revocò l'ufficio allo scannatore rituale comunitario, questi presentò una protesta notarile ma quello rispose all'istanza che quanto deciso era conforme alla legge mosaica e che, se riteneva diversamente, poteva rivolgersi alla corte regia: Palermo, Archivio di Stato, Notaio Pietro Taglianti, 1168, f. 142r-v (Palermo 22 apr. 1482).



della giudecca, o, sotto la prospettiva opposta, di sfiducia nell'operato della giustizia amministrata da cristiani.

Per antica consuetudine, preesistente allo sbarco dei Martini in Sicilia, tutti i giudei del regno potevano appellarsi ai quattro giudici spirituali della comunità ebraica di Palermo in merito a questioni matrimoniali o comunque riguardanti l'osservanza della legge mosaica, che non fossero state risolte in prima istanza nelle diverse giudecche del regno.<sup>20</sup> Fu questa la prima istituzione ebraica di tipo sovralocale. Detta commissione aveva anche l'esclusiva sulle accuse contro i melchinos, ovvero i rivelatori di segreti riguardanti singoli ebrei o la comunità tutta. I Martini confermarono le tradizionali competenze alla commissione e stabilirono che i quattro giudici spirituali lavorassero insieme con i dodici maggiorenti, ovvero i capi della giudecca, e alla presenza del capitano di Palermo. È interessante la presenza di un ufficiale regio ai lavori della curia ebraica; era interesse della Corona il garantirsi un qualche margine di controllo sull'operato del tribunale ebraico sui casi di melchinos, dal momento che le accuse di delazione costituivano non solamente uno strumento della lotta politica interna alla comunità, ma anche una pericolosa arma nelle mani dei nemici degli ebrei, come i tragici avvenimenti del 1391 nella regione iberica avevano mostrato.<sup>21</sup> Questo caso è esemplificativo dell'atteggiamento tenuto dalla corte regia verso il gruppo ebraico, sia durante il regno di Martino I sia durante quello di Alfonso V: pur garantendo alle comunità ebraiche l'autonoma gestione del giudizio di appello e l'esclusiva giurisdizione su di un crimine tutto ebraico (quello dei melchinos), la Corona intendeva in qualche misura controllare tale comparto. Si proteggeva il giudeo e al contempo se ne sottolineava la posizione subalterna: esattamente quanto previsto dallo statuto della servitù della regia camera.

Nel 1396, a tre anni dalla conferma delle tradizionali facoltà alla detta commissione di giudici spirituali di Palermo, re Martino istituì una nuova magistratura ebraica: il giudice generale per le cause di diritto mosaico. Tale magistrato assorbiva le funzioni della giuria palermitana e diveniva la suprema istituzione giudaica, con compiti giurisdizionali e di tutela dei giudei. L'ufficio era comunemente denominato "dienchelele", variante locale per l'ebraico *dayan kelali*.<sup>22</sup> Martino assegnò l'incarico

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Su questa magistratura si vedano H. Bresc, *Arabi per lingua*, *Ebrei per religione*, cit., pp. 271-279; Id., *Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo*, in «Siculorum gymnasium» 66 (2003), pp. 277-279; S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 285-290. I giudei sottomessi al giudice generale erano quelli ricadenti su città e terre demaniali, sebbene vi sia stata una giudicatura analoga per le comunità



<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> «Est consuetudo in dicta aliama infrascripta videlicet quod si aliqua questio seu lis ducitur inter iudeos aliquos dicti regni ad invicem racione matrimonii seu alia quavis causa secundum legem eorum et ipsorum iudeorum ritus predicti iudei inter quos fuerit dicta lis seu questio senciant se gravatos per eorum iudicem in loco ubi fuerit et vertetur dicta lis quod alter ipsorum quii maluerit possit et valeat appellare et aliam partem evocare coram quatuor sapientibus et duodecim secretariis dicte aliame Panormi pro sentenciando, diffinendo et recipiendo eorum litem et questionem»: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily.* 1392-1414, Leiden-Boston 2001, III, doc. 1323, p. 1255 (Trapani, 29 mar. 1392).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Si veda G. Costantino, *La politica ebraica di Martino il Giovane*. *Antichi e nuovi strumenti di tutela*, in «Quaderni – Mediterranea-ricerche storiche» 31 (2106), pp. 91-103.

al maestro Iosef Abanafia, medico regio originario della Catalogna.

La giudicatura generale dei giudei era una magistratura estranea all'esperienza istituzionale del regno di Sicilia; era invece una magistratura familiare per il giovane sovrano proveniente dall'Aragona, dove nel 1390 la regina Violante aveva nominato il rabbino Hasday Crescas quale giudice unico per tutte le accuse di *melchinos* nel regno.<sup>23</sup>

L'ufficio del dienchelele si configurò come unico grado di giudizio, e non come magistratura d'appello, infatti i suoi delegati avrebbero dovuto sostituire i giudici delle singole comunità per comporre le cause civili e criminali secondo il diritto talmudico, in collaborazione, presumibilmente, con gli ufficiali maggiori ebrei. Con molta probabilità la magistratura del dienchelele non fu estesa a tutte le giudecche demaniali, ma lavorò prevalentemente a Palermo e nelle altre comunità urbane più popolose; anche le giudecche della camera reginale ebbero un loro giudice superiore, con competenze analoghe.<sup>24</sup> La nomina di Abanafia a giudice superiore delle cause di diritto mosaico determinò senza dubbio una compressione dell'autogoverno in ambito giudiziario fino ad allora esercitato dalle singole comunità ebraiche, tuttavia, erano state le medesime giudecche siciliane a richiedere al sovrano l'istituzione di detto giudice.<sup>25</sup> Quella di introdurre il dienchelele non fu difatti una decisione assunta in autonomia dal sovrano e subita dalle comunità ebraiche siciliane, fu invece sollecitata da giudei regnicoli, forse per iniziativa di taluni gruppi di origine iberica, <sup>26</sup> dove le recenti persecuzioni avevano fatto drammaticamente emergere le problematiche legate alla delazione.<sup>27</sup> L'operato di Abanafia fu in più occasioni contestato da parte degli ebrei siciliani, ad ogni modo

ebraiche dei territori reginali, in un periodo post 1404 e ante 1414, assegnata a Raisio de Ragusa, giudeo di Siracusa, anch'egli medico regio: B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 247, pp. 316-317 (Catania, 6 nov. 1414).

- <sup>23</sup> Si veda G. Costantino, La politica ebraica di Martino il Giovane, cit.
- <sup>24</sup> Tra il 1404 ed una non meglio precisabile anteriore al 1414, le comunità ebraiche dei territori reginali furono sottoposte alla giurisdizione superiore del giudice Raisio de Ragusa, giudeo di Siracusa medico regio. È a causa della morte di Raisio de Ragusa che il 6 novembre 1414 la regina Bianca nominò il maestro di legge Isach de Marsilia quale *iudicem et assessorem ordinarium* competente per le cause «quod vertantur inter Iudeum et Iudeum sive emergant in et circa Iudeos et que de sui natura terminari, corrigi, puniri et decidi debeant secundum legem et observancias seu cerimonias Iudeorum» per la Camera reginale di Sicilia: B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, I, doc. 247, pp. 316-317 (Catania, 6 nov. 1414), che operò fino al 1418 (*ivi*, I, doc. 284, p. 348 Olit di Navarra, 26 apr. 1418).
- $^{25}$  G. Costantino,  $\it Il$  giudice generale dei giudei di Sicilia: tra contestazione e consenso (di prossima pubblicazione).
- <sup>26</sup> Sul tema dello spostamento di gruppi provenienti dalla Penisola Iberica in seguito alla conquista della Sicilia da parte dei Martini si veda G. Mandala, «Da Toledo a Palermo: Yiṣḥaq ben Šelomoh Ibn al-Aḥdab in Sicilia (ca. 1395/96-1431)», in M. Perani-G. Corazzol (eds.), *Flavio Mitridate mediatore fra culture nel contesto dell'ebraismo siciliano del XV secolo*, Atti del convegno internazionale di studi, Caltabellotta 30 giugno-1 luglio 2008, Palermo 2012, pp. 5-7.
- <sup>27</sup> Si consideri che quello seguito al 1391 fu un periodo di grande insicurezza anche per gli ebrei siciliani, si comprende pertanto quanto fosse necessario arginare il fenomeno delatorio con nuove straordinarie misure, poiché poteva porre in serio pericolo la sopravvivenza stessa delle comunità isolane: G. Costantino, *La politica ebraica di Martino il Giovane*, cit.



quello proseguì con il suo incarico, che ricoprì fino al 1408, anno della sua morte.

Nel 1420 i vicerè Antonio de Cardona e Ferdinando Velasquez assegnarono la giudicatura universale dei giudei del regno, rimasta vacante dal 1408, al maestro Mosè Medici de la Bonavoglia,<sup>28</sup> un medico regio di Messina. Gli episodi di contestazione di alcune comunità ebraiche nei confronti del dienchelele Bonavoglia furono maggiori rispetto a quelli verificatisi all'indirizzo del predecessore. Furono in particolare le giudecche di Palermo e Messina a manifestare più apertamente la loro irrequietezza; negli anni a seguire si rincorsero revoche dell'incarico richieste da una fazione ebraica e reintroduzioni sollecitate invece dalla fazione ebraica avversaria. Ad ogni modo, ad essere contestato non era probabilmente l'ufficio in sé, quanto il personaggio che lo ricopriva; è ipotizzabile infatti che le comunità ebraiche ritenessero in ultima analisi utili agli interessi dell'ebraismo isolano le funzioni espletate dal giudice generale. Le comunità avrebbero piuttosto voluto preferito avere voce nella scelta del candidato, che invece re Alfonso si ostinò ad assegnare a Mosè Bonavoglia;<sup>29</sup> peraltro poco doveva piacere agli ebrei siciliani il tentativo del Bonavoglia di sconfinare dal campo giudiziario e di assumere ulteriori funzioni. Ad ogni modo, fra contestazioni ed interruzioni dell'ufficio, Bonavoglia continuò ad esercitare l'ufficio fino alla morte, avvenuta anteriormente al marzo del 1446; il successore Iosue ben Acrimi invece rimase in carica un mese appena, perché stavolta l'ebraismo siciliano si coalizzò per ottenere la definitiva abrogazione del magistrato in tempi rapidissimi, avvenuta nel maggio del 1447.<sup>30</sup>

Nel 1450, qualche anno dopo la definitiva destituzione del dienchelele, re Alfonso assegnò la giurisdizione delle cause spirituali ebraiche al nunzio papale Giacomo Sciarch, <sup>31</sup> ma l'anno seguente le comunità ebraiche siciliane ottennero la revoca definitiva della disposizione in cambio di un donativo di ben diecimila fiorini. Particolarmente celere fu il donativo che riuscì a sottrarre al nunzio apostolico le competenze ottenute: se non vi era stata unanimità di azione tra le comunità ebraiche nei confronti dell'ufficio del *dienchelele*, senz'altro vi fu all'indomani della nomina di Sciarch. Se per anni si era trascinata la questione del giudice generale dei giudei, di contro quella del giudice cristiano per le cause spirituali si concluse nel torno di cinque mesi; se poco era piaciuto il dienchelele Bonavoglia, per nulla piacque quello cristiano Sciarch. In seguito e fino all'espulsione i giudici delle singole comunità ebraiche del regno

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Alfonso affidò a Giacomo Sciarch alcune funzioni tra le quali vi era l'esame delle cerimonie ebraiche e perfino la nomina degli ufficiali spirituali e «de omnibus et singulis causis spiritualibus inter dictos Iudeos vertentibus seu verti sperantibus cognoscere»: S. SIMONSOHN, *The Jews in Sicily. 1440-1457*, vol. V, Leiden-Boston 2003, doc. 2933, pp. 2758-2760 (Torre del Greco, 11 feb. 1450). Sulle vicende: S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 141-144.



<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> B. Lagumina-G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 293, pp. 358-359 (Termini Imerese, 9 giu. 1420).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. Costantino, *Il giudice generale dei giudei di Sicilia: tra contestazione e consenso* (di prossima pubblicazione).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, I, doc. 374, pp. 470-473 (Palermo, 9 mag. 1447).

riacquistarono la piena facoltà di comporre le cause interne secondo il diritto mosaico, seppure con qualche elemento di novità;<sup>32</sup> l'autonomia in campo giudiziario era stata ancora una volta salvaguardata.

#### Il ruolo della giudecca di Palermo

È interessante il ruolo svolto dalla giudecca di Palermo, la quale da fine XIV secolo e per tutto il XV secolo agì frequentemente da leader delle comunità siciliane; anche in quegli anni in cui operò il giudice superiore, la giudecca palermitana fu protagonista delle vicende che interessarono tutte le altre comunità di correligionari. Fu infatti particolarmente attiva nelle vicende descritte, e di talune delle iniziative comuni all'intero ebraismo isolano si fece non solo portavoce ma anche promotrice presso la Corona. La giudecca palermitana d'altra parte, in età precedente all'arrivo dei Martini, era stata sede del tribunale d'appello e come grado unico per le cause di delazione, e continuò per il secolo successivo a svolgere sia il ruolo di rappresentante di tutte comunità ebraiche siciliane, sia di coordinamento delle stesse. Sembra peraltro che dagli anni Ottanta del XV secolo i consigli generali delle giudaiche del regno abbiano assunto un certo valore nella gestione degli interessi comuni,<sup>33</sup> difatti si svolsero un numero più alto di incontri rispetto al passato; la giudecca di Palermo avrà senza dubbio svolto un ruolo di primo piano in questa nuova fase.

Se con l'istituzione del dienchelele la Corona aveva inteso creare un canale privilegiato di dialogo con l'ebraismo, scavalcando in parte il sistema tradizionale che prevedeva una pluralità di interlocutori – le giudecche –, questo tentativo potrebbe essere stato ripreso negli anni Ottanta del secolo, incoraggiando la riunione dei consigli delle giudaiche. In tal modo si proseguiva il percorso iniziato con Martino nel 1396, ma si rispettava pienamente l'esistente strutturazione in autonome comunità. Probabilmente l'ebraismo siciliano si avviava sulla strada della costituzione di un organismo permanente di coordinamento delle comunità negli anni immediatamente precedenti l'espulsione.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Di questo parere è A. Marrone, *Ebrei e giudaismo a Bivona (1428-1547)*, Bivona 2000, p. 11. Si veda anche F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano*, *Ebrei marrani e Inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*, Palermo 1993, pp. 72-77.



<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> In seguito all'abolizione del *dienchelele* la comunità di Palermo – nelle persone dei suoi ufficiali temporali e spirituali – non tornò in breve tempo in possesso delle sue antiche competenze; la giudaica tornò a godere degli antichi diritti dall'aprile del 1490. Fino a quel momento i giudici ebrei avevano continuato a lavorare, soggetti ad un certo controllo – non meglio precisabile – da parte degli ufficiali regi durante il vicereame di Gaspare de Spes: B. LAGUMINA-G. LAGUMINA, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 813, pp. 510-512 (Palermo, 14 apr. 1490).